REGOLAMENTO (CE) N. 3097/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 17, 19 e 76 (numeri d'ordine 40.0170, 40.0190 e 40.0760) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per i prodotti delle categorie 17, 19 e 76 (numeri d'ordine 40.0170, 40.0190 e 40.0760) originari dell'India il massimale è fissato rispettivamente a 81 000, 1 746 000 pezzi e 169 t ; che alla data del 13 settembre 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 14 novembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India :

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0170	17 (1 000 pezzi)	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0190	19 (1 000 pezzi)	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
40.0760	76 (tonnellate)	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo ; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
[2] GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0760 *(seguito)*		6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione